

## APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

**Libro V - Indagini preliminari e udienza preliminare**  
**Titolo V - Attività del pubblico ministero**

### **Art. 359 Consulenti tecnici del pubblico ministero**

1. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera.
2. Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine.